

Assicurazione di
Responsabilità Civile Professionale
e Tutela Legale

per

Assistenti Sociali
Assistenti Sociali Specialisti

Mod. 5001ASSO/FI RCG – Ed. 10/2013

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

**REALE
MUTUA**
— ASSICURAZIONI —

Parte del tuo mondo.

**Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
e Tutela Legale
per
Assistenti Sociali
Assistenti Sociali Specialisti**

Le presenti Condizioni di assicurazione Mod. 5001ASSO RCG sono formate da 14 pagine

**REALE
MUTUA**
— ASSICURAZIONI —

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) -
tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita
IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo
dei gruppi assicurativi



DEFINIZIONI

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assistente Sociale	Assistente Sociale o Assistente Sociale Specialista regolarmente iscritti all'albo ai sensi della legge n° 84/93 e 328/2001
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danni	La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.
Perdite pecuniarie	I danni che consistono nell'esclusivo pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.
Franchigia	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Limite di risarcimento	L'importo massimo che Reale Mutua s'impegna a corrispondere in caso di sinistro riguardo a specifiche garanzie; esso non va in ogni modo ad incrementare il massimale.
Massimale	La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
Parti	Il Contraente e Reale Mutua.
Polizza	I documenti che provano il contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente Reale Mutua.
Procedimento penale	Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
Richiesta di risarcimento	a) ogni richiesta di risarcimento presentata per iscritto all'Assicurato; b) ogni diffida scritta, ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo o un cliente esprima l'intenzione di attribuirgli una responsabilità civile professionale; c) l'insorgenza nei confronti dell'Assicurato di un procedimento civile, penale o amministrativo.
Risarcimento	La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.
Scoperto	La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro (Sez. RC)	La richiesta di risarcimento.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Sinistro o Caso Assicurativo Il verificarsi dei casi di controversia.
(Sez. Tutela legale)

Spese di giustizia

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

Transazione

Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

Tutela Legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 – art. 163/4 – art. 173/4 e correlati

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO - DEROGA AL TACITO RINNOVO

Ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il presente contratto cesserà alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, tuttavia le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e il Contraente o l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro o caso assicurativo denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, l'Assicurato o Reale Mutua possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Qualora sia esercitata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.9 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro o caso assicurativo il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.